

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
469/2016/R/GAS**

**REGIME DI INCENTIVAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
BILANCIAMENTO
*2^A CONSULTAZIONE***

**Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale**

4 agosto 2016

Premessa

Il presente documento sottopone a consultazione i valori dei parametri di incentivazione del responsabile del bilanciamento di cui all'articolo 9 del Testo integrato del bilanciamento (di seguito: TIB) approvato con la deliberazione 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas).

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità, a tutti i soggetti interessati, di formulare osservazioni e proposte in merito agli argomenti trattati.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il 12 settembre 2016.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico
Direzione Mercati
Unità Mercati gas all'ingrosso

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02.655.65.284/290
fax 02.655.65.265
e-mail: mercati@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it

INDICE

1	Introduzione	4
2	Aspetti generali del sistema di incentivazione di cui all'articolo 9 del TIB	4
3	Definizione dei parametri.....	5
3.1	Valore complessivo dell'incentivo.....	5
3.2	Considerazioni generali ai fini della definizione dei parametri che legano le performance all'incentivo	7
3.3	Parametri relativi alla <i>performance</i> di previsione p_1	8
3.4	Parametri relativi alle azioni di bilanciamento (<i>performance</i> p_2 e p_3)	11
4	Durata degli incentivi	16
5	Neutralità	16
5.1	Grandezze da considerare per neutralità.....	17
5.2	Consumi e perdite	19
5.3	GNC.....	19
5.4	<i>Linepack</i>	20

1 Introduzione

Con l'articolo 9 del TIB l'Autorità ha istituito, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: il Regolamento) un sistema di incentivi finalizzato al perseguimento da parte del responsabile del bilanciamento di azioni per il bilanciamento della rete coerenti con il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto.

L'articolo 9 del TIB definisce gli indicatori di *performance* del responsabile del bilanciamento (RdB) e una "relazione tipo" che lega tali indicatori di *performance* al valore economico dell'incentivo. La relazione è espressa in forma parametrica in modo che con separato provvedimento possano essere periodicamente rivisti i valori numerici dell'incentivazione, fermi restando i principi in base ai quali sono stati determinati.

In generale, con il miglioramento della *performance* l'incentivo cresce linearmente, anche se con velocità differenti a secondo del "range" entro cui si colloca la *performance* del responsabile del bilanciamento.

La deliberazione 312/2016/R/gas¹ ha rimandato ad un successivo provvedimento la definizione del valore iniziale dei parametri rilevanti, nonché dell'ammontare massimo di incentivi e penalizzazioni. L'argomento è già stato oggetto della precedente consultazione 378/2015/R/gas, tuttavia alla luce delle risposte pervenute è opportuno rivalutare quanto inizialmente prospettato tenendo conto del completamento del quadro regolatorio del bilanciamento.

La presente consultazione riguarda dunque i seguenti ambiti:

- la valorizzazione dei parametri di incentivazione individuati nel TIB e la durata della loro applicazione;
- possibili linee di evoluzione del sistema di incentivazione e connessi adempimenti riguardanti in particolare il monitoraggio delle grandezze individuate come indicatori di *performance*;
- l'aggiornamento e precisazione delle disposizioni in materia di neutralità di Snam Rete Gas rispetto alle partite economiche del bilanciamento².

2 Aspetti generali del sistema di incentivazione di cui all'articolo 9 del TIB

L'efficienza con cui opera il responsabile del bilanciamento può essere valutata con riferimento a due ambiti:

¹ Si veda il "Considerato" a pagina 10.

² Ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7.5 della deliberazione 312/2016/R/gas.

- i. il primo riguarda la trasparenza e il miglioramento del grado di informazione degli utenti circa le grandezze necessarie a valutare le azioni di bilanciamento da intraprendere;
- ii. il secondo riguarda l'efficienza delle azioni di bilanciamento effettuate da parte del responsabile del bilanciamento sia tramite l'approvvigionamento di prodotti STSP che con l'utilizzo di risorse nella propria disponibilità.

In prima applicazione, nella definizione del sistema di incentivi, si è dato particolare rilievo alla semplicità, individuando tre indicatori di *performance* (uno per la prima area e due per la seconda area).

Gli indicatori di *performance* individuati dal TIB sono:

- p_1 che misura l'errore percentuale della previsione dei quantitativi giornalieri di gas prelevato ai punti di riconsegna, effettuata nel giorno precedente a quello di flusso;
- p_2 che misura il rapporto, espresso in percentuale, fra la differenza dei prezzi delle azioni di bilanciamento in acquisto e vendita e il prezzo medio ponderato di mercato in ciascun giorno gas;
- p_3 che misura l'utilizzo per il bilanciamento della rete di risorse nella disponibilità del RdB.

Snam Rete Gas, per beneficiare dell'incentivo, dovrà quindi:

- a. fornire agli utenti previsioni dei prelievi della rete per il giorno successivo con un errore medio inferiore a un valore base prefissato;³
- b. intraprendere azioni di bilanciamento al momento opportuno e per quantità coerenti con le effettive esigenze affinché il prezzo di sbilanciamento rimanga nell'intorno del prezzo medio del mercato *spot*⁴ e limitando il ricorso a risorse nella propria disponibilità (*linepack* e dispacciamento degli stoccaggi)⁵.

3 Definizione dei parametri

3.1 Valore complessivo dell'incentivo

L'articolo 9 del TIB definisce con i termini *I1*, *I2* e *I3* l'incentivo economico associato rispettivamente a ciascuna *performance* $p1$, $p2$ e $p3$ per ogni giorno di osservazione. Su

³ Nel documento di consultazione 378/2015/R/gas era stato prospettato tale valore pari al 5%.

⁴ Nel documento di consultazione 378/2015/R/gas era stato prospettato che il valore base (valore che rende nullo l'incentivo) del prezzo di sbilanciamento fosse $\pm 3\%$ del prezzo medio di mercato.

⁵ Questo incentivo costituisce una novità rispetto a quanto prospettato nel documento di consultazione 378/2015/R/gas e la sua introduzione è in linea con le considerazioni espresse in risposta alle consultazioni 378/2015/R/gas e 103/2016/R/gas dove è stata espressa chiaramente l'indicazione di incentivare il responsabile del bilanciamento a ricorrere al mercato limitando l'utilizzo di risorse proprie.

base annua Snam Rete Gas dovrebbe pertanto ricevere (o versare se negativo) un importo I_c calcolato come segue:

$$I_c = \sum_{g=1}^{365} (I1_g + I2_g + I3_g)$$

Nel documento per la consultazione 378/2015/R/gas si è prospettato di fissare un massimo (*cap*) e un minimo (*floor*) al valore complessivo degli importi da riconoscere a Snam Rete Gas, in modo da assicurare un limite massimo al guadagno o perdita del responsabile del bilanciamento (e dell'intero sistema). Tale valore era stato ipotizzato nella misura di ± 20 milioni di euro sulla base di una stima dei costi di bilanciamento "comprimibili" con azioni di bilanciamento più efficienti.

In risposta alla consultazione, la maggioranza degli utenti non ha espresso considerazioni in merito all'adeguatezza del *cap* e del *floor* prospettati.

Snam Rete gas, in proposito, ritiene che l'incentivo debba essere sempre crescente in modo da garantirne l'efficacia, mentre la penalizzazione dovrebbe essere nulla o al più limitata. In merito Snam Rete Gas ha proposto di definire un *floor* di -5 milioni di euro, pur ritenendo che sia una penalizzazione già molto significativa rispetto alle scelte operate da altri regolatori europei.

L'Autorità alla luce delle osservazioni pervenute ritiene di:

- a. definire un livello del *floor* pari a -5 milioni, come indicato da Snam Rete Gas, inferiore a quanto inizialmente prospettato in ragione dell'esigenze di limitare l'esposizione di Snam Rete Gas al rischio di perdite eccessive; peraltro la definizione di una soglia della penalità non fa venir meno il potere dell'Autorità di valutare le circostanze che hanno portato a prestazioni significativamente inferiori alle attese e valutare le azioni più opportune da intraprendere;
- b. prevedere, in luogo di un *cap*, che gli incentivi siano riconosciuti anche oltre il valore *target* in misura crescente ma con incrementi ridotti in modo tale che da un lato si riduca il rischio per il sistema di un costo elevato dell'incentivo complessivo, dall'altro non venga meno l'interesse da parte del responsabile del bilanciamento a migliorare la *performance* anche in caso di superamento del livello *target*;
- c. definire i predetti valori *target* ad un livello sufficiente da assicurare che per Snam Rete Gas risulti conveniente intraprendere le azioni più opportune per migliorare le proprie *performance* tempestivamente dal momento di entrata in vigore del regime di incentivazione;
- d. prevedere che i valori siano definiti per un solo anno termico al fine di consentire una revisione e messa a punto del sistema di incentivazione dopo una prima fase di sperimentazione. Proprio trattandosi del primo anno di applicazione, si ritiene comunque necessario un monitoraggio costante del livello cumulato giornaliero degli incentivi anche in corso d'anno.

3.2 Considerazioni generali ai fini della definizione dei parametri che legano le performance all'incentivo

Nei successivi paragrafi verranno discussi più nel dettaglio i criteri di definizione dei parametri che, secondo la relazione tipo individuata all'articolo 9 del TIB, legano gli indicatori di *performance* all'incentivo.⁶ Come punto di partenza, in questo paragrafo sono espresse alcune considerazioni funzionali alla definizione di tali parametri valide per tutti gli indicatori di *performance* considerati.

Per ciascun indicatore di *performance* sarà definito:

- un valore *target* che individua un livello di miglioramento atteso della *performance*;
- un valore base (o un intervallo di valori) al di sotto del quale il valore di *I* è positivo (cioè il responsabile del bilanciamento è premiato) e al di sopra del quale il valore di *I* è negativo (ed il responsabile del bilanciamento è penalizzato).

Nel documento per la consultazione 378/2015/R/gas si era rilevato come le *performance* non siano indipendenti tra loro in quanto, ad esempio, la qualità e la tempestività delle informazioni rese agli utenti (oggetto dell'indicatore di *performance p1*) comporta un miglioramento della prestazione economica (oggetto della *performance p2*). Infatti con il miglioramento delle previsioni aumenta sia la probabilità che non siano necessari azioni di bilanciamento del responsabile del bilanciamento sia che le eventuali azioni siano effettuate tempestivamente con la piena disponibilità delle fonti flessibili di gas.

L'interdipendenza tra le *performance*, al limite, potrebbe portare ad adottare quali unici parametri le *performance p2* e *p3*, tuttavia almeno nella fase iniziale è utile che le informazioni rese da Snam Rete Gas agli utenti siano oggetto di un indicatore di *performance* autonomo, anche se di peso inferiore rispetto alla somma degli indicatori *p2* e *p3* che costituiscono l'obiettivo "finale" delle azioni di Snam Rete Gas.

⁶In base al comma 9.3 del TIB la relazione che lega l'incentivo alla performance è del tipo:

$$Ik = \begin{cases} ik_1 - mk_1 \cdot pk & \text{per } 0 \leq pk \leq ak_1 \\ ik_2 - mk_2 \cdot pk & \text{per } ak_1 < pk \leq ak_2 \\ ik_3 - mk_3 \cdot pk & \text{per } pk > ak_2 \end{cases}$$

Dove:

- $ik_{1..3}$ sono parametri espressi in euro/giorno, differenziati per indicatore di *performance pk*;
- $mk_{1..3}$ sono costanti numeriche, differenziate per indicatore di *performance pk*;
- $ak_{1..2}$ sono costanti numeriche, differenziate per indicatore di *performance pk*.

In conclusione si propone che laddove i tre indicatori raggiungano il valore *target*, l'incentivo sia definito nella misura di:

- 3 milioni di euro per la *performance p₁*
- complessivi 5 milioni di euro per le *performance p₂* e *p₃*

S.1 Si concorda con il mantenimento di un incentivo lievemente crescente anche oltre il valore *target*?

S.2 Si concorda con il valore del *floor* di -5 milioni di euro?

S.3 Si concorda con il valore *target* di complessivi 8 milioni di euro?

3.3 Parametri relativi alla *performance* di previsione *p₁*

Per quanto concerne la *performance p₁*, in risposta alla consultazione, la maggioranza degli utenti non ha espresso valutazioni puntuali. Alcuni soggetti hanno riportato valori *benchmark* di altri paesi in base ai quali i valori *base* e *target* prospettati in consultazione (rispettivamente pari al 5% e 4%) sono considerati “poco sfidanti” e “facilmente raggiungibili”.

Snam Rete Gas ha esposto le seguenti osservazioni:

- a) l'incentivazione dovrebbe riguardare la sola previsione per le riconsegne industriali e civili, escludendo il settore termoelettrico, che sarebbe caratterizzato da sempre maggiore volatilità e imprevedibilità;
- b) i valori proposti risulterebbero troppo penalizzanti; infatti se applicati ai dati storici, porterebbero ad una perdita compresa tra 15 e 25 milioni di euro/anno;
- c) i premi dovrebbero essere superiori alle penali, in analogia con l'approccio adottato nel Regno Unito.

In relazione alla possibilità di escludere il consumo termoelettrico dal meccanismo di incentivazione, la parte prevalente degli utenti concorda in linea di principio ma ritiene che almeno nella prima fase di applicazione esso dovrebbe essere incluso. Una volta attivato un sistema che renda disponibile il prelievo atteso o programmato dagli impianti termoelettrici (sulla base delle previsioni o del programma di produzione termoelettrica), i consumi termoelettrici potranno essere scorporati dal meccanismo degli incentivi.

L'Autorità, anche alla luce delle osservazioni pervenute, concorda sull'opportunità di distinguere i consumi di gas degli impianti termoelettrici, che sono dati messi a disposizione da Terna, da quelli degli altri punti di riconsegna che sono oggetto di una vera e propria previsione.

Tuttavia per implementare una tale impostazione, in previsione di quello che sarà l'assetto finale del meccanismo di incentivazione p_I , è utile disporre di almeno un anno di dati di previsione in cui i consumi del settore termoelettrico siano considerati separatamente dagli altri.

Pertanto si prospetta di seguito una soluzione che prevede per il primo anno il ricorso a parametri relativi alla *performance* di previsione p_I definiti sulla base dell'andamento storico delle previsioni dei prelievi complessivi dei punti di riconsegna, includendo i consumi termoelettrici; contestualmente dovrebbero, altresì, essere adottate le misure di seguito descritte:

- a) Snam Rete Gas pubblica tempestivamente i dati di previsione distinti per settore, sulla base di quanto è fornito da Terna per effetto dell'Articolo 8 della deliberazione 538/2012/R/gas;
- b) Snam Rete Gas, in coordinamento con Terna, formula una proposta per la gestione delle previsioni e dei programmi dei consumi di gas del settore termoelettrico, prevedendo anche successivi aggiornamenti nel corso del giorno gas;
- c) una volta approvata e resa operativa la proposta di cui al precedente alinea, l'indicatore di *performance* p_I sarebbe quindi riferito ai soli prelievi presso i punti di riconsegna diversi da quelli termoelettrici.

In tal modo, già a partire dal secondo anno di incentivazione sarà possibile isolare le aree relative alla previsione dei consumi in cui Snam Rete Gas ha più possibilità di operare per migliorare la previsione. Conseguentemente potrebbe essere definito un sistema di incentivi più incisivo con obiettivi più "sfidanti" come richiesto da alcuni utenti.

Un altro aspetto da chiarire è se debba essere presa a riferimento la previsione delle 13:00 del giorno G-1 oppure quella delle 15:00 al momento adottata da Snam Rete Gas. Nell'ambito della consultazione gli utenti hanno in prevalenza espresso la preferenza per la pubblicazione delle ore 13:00 in quanto ritenuta più utile per la propria programmazione nonché coerente con le tempistiche definite all'articolo 36, comma 1, del Regolamento.

Tuttavia Snam Rete Gas ha rilevato che il dato previsione delle ore 15:00 consentirebbe di considerare ai fini della previsione i dati ricevuti da Terna per il settore termoelettrico, secondo l'organizzazione adottata in applicazione della deliberazione 538/2012/R/gas.

Si potrebbe pertanto prevedere che fin quando l'assetto descritto non sia pienamente a regime, le previsioni prese a riferimento siano quelle delle ore 15:00, per poi passare eventualmente a quelle delle ore 13:00 (la scelta è da valutare in funzione della proposta di cui al precedente punto b).

Per quanto riguarda i parametri della funzione incentivo, alla luce delle considerazioni sopra esposte, si prospetta una configurazione che, rispetto a quanto illustrato nel documento per la consultazione 378/2015/R/gas prevede:

- 1) un incremento del valore base al 6% dal 5%⁷;
- 2) la conferma del 4% come valore *target*;
- 3) il mantenimento di una soglia (10%) oltre la quale si ha un incremento della penalizzazione: la scelta si giustifica col fatto che oltre una certa soglia l'errore è da considerarsi superiore all'incertezza tipica della previsione, e sia invece riconducibile a errori grossolani (ad es. errata valutazione dei consumi in giorni festivi ecc...);
- 4) la riduzione della pendenza della curva nel suo tratto iniziale (errori compresi tra 0 e 4%)⁸, in quanto, pur mantenendo l'interesse del responsabile del bilanciamento al miglioramento della *performance*, appare coerente con l'attribuzione di un valore più alto al miglioramento unitario della *performance* intorno al valore *target* rispetto a un pari miglioramento nella fascia di previsioni "eccellenti" prossime allo zero.

L'andamento completo della funzione incentivo e le pendenze dei vari segmenti che compongono la curva sono di seguito riportati:

ak1 =	4%	mk1 =	950
ak2 =	10%	mk2 =	4.100
		mk3 =	19.800

⁷ Si veda in proposito la tabella a pagina 12 della consultazione 378/2015/R/gas.

⁸ Per quanto concerne la parte iniziale della curva (tratto compreso tra 0 e 4%), la proposta iniziale era quella di una pendenza rispetto al tratto centrale della curva per tenere conto che miglioramenti incrementali di performance diventano sempre più difficili man mano che la performance migliora.




Figura 1: Incentivo giornaliero – previsione G-1 h.15:00

S.4 È richiesto un commento sulla curva di incentivo della figura 1.

S.5 È richiesto un commento sulla transitoria inclusione dei consumi termoelettrici


S.6 È richiesto un commento sull'incentivo limitato alla previsione delle 15:00 e sulle eventuali differenze, rispetto ad una previsione alle 13:00, della conoscenza dei consumi termoelettrici

3.4 Parametri relativi alle azioni di bilanciamento (*performance* p_2 e p_3)

Per quanto concerne la *performance* p_2 , osservazioni sull'entità dei parametri prospettati in consultazione sono state espresse da Snam Rete Gas, la quale, aspettandosi un “*graduale adeguamento degli utenti alle disposizioni del codice europeo*”, ritiene che il livello del *target* prospettato sia eccessivamente sfidante, rispetto alle evidenze disponibili dai dati di mercato.

L'Autorità ritiene, invece, che anche un possibile graduale adeguamento degli utenti al nuovo regime di bilanciamento non comporti variazioni sostanziali nelle dinamiche del prezzo di approvvigionamento delle risorse, che anzi dovrebbero beneficiare della disponibilità nel giorno gas di fonti flessibili ulteriori allo stoccaggio. Pertanto l'Autorità ritiene di confermare l'impostazione posta in consultazione che si basa sull'osservazione dell'andamento storico del differenziale tra il prezzo di

sbilanciamento e il prezzo di remunerazione delle offerte accettate presso la piattaforma per il bilanciamento che, negli ultimi diciotto mesi, si è mantenuto costantemente al di sotto del 3%. Il 3% può quindi essere assunto come valore base (figura sottostante).



Il valore massimo dell'incentivo si avrebbe invece nel caso di mancato intervento di Snam Rete Gas nel mercato ed è posto pari a 10.000 euro/giorno.⁹

Sulla base delle considerazioni sono riportati di seguito l'andamento completo della funzione incentivo e le pendenze dei vari segmenti che compongono la curva:

ak1 =	6%	mk1 =	-3.333
ak2 =	20%	mk2 =	-1.071
		mk3 =	-313

⁹ È ripartito su ciascun giorno il 50% del valore complessivo annuo di 5 milioni, diviso 365 giorni.




Figura 2: Incentivo giornaliero – I2

Nell'ambito della consultazione è stata invece rappresentata dagli utenti la necessità di definire un ulteriore indicatore di *performance* che misura l'utilizzo da parte del responsabile del bilanciamento delle risorse nella propria disponibilità. L'incentivo dovrebbe essere strutturato in modo da limitare il ricorso a tali risorse e favorire l'intervento sul mercato con l'approvvigionamento di STSP in modo da non distorcere il segnale di prezzo per il bilanciamento.

Pertanto il TIB ha previsto l'introduzione della *performance* p_3 ("bilanciamento residuale") così definita:

$$p_3 = |S^{op} + LP^d - LP^e|$$

dove:

S^{op} è la differenza, relativa ad un giorno gas, fra:

- l'energia misurata presso i punti di entrata e uscita interconnessi con gli stoccaggi, per i quali il responsabile del bilanciamento si avvale delle previsioni di cui al comma 2.4, lettera b) del TIB (richiesta di modifica dei flussi di gas); e
- l'energia complessivamente programmata presso i punti di entrata e uscita interconnessi con gli stessi stoccaggi risultante dai programmi degli utenti come da ultimo riformulati e dal

programma del responsabile del bilanciamento effettuato il giorno prima di quello di flusso (comma 2.6, lettera a), del TIB);

LP^d è il livello del *linepack*, espresso in energia, al termine del giorno gas dichiarato dal responsabile del bilanciamento il giorno precedente e pubblicato ai sensi del comma 11.2 del TIB;

LP^e è il livello del *linepack*, espresso in energia, effettivamente raggiunto al termine del giorno gas.

I parametri di detto incentivo sono discussi per la prima volta in questo documento.

Ai fini della taratura dei parametri di incentivazione si può prendere a riferimento (valore base) la variazione media giornaliera del *linepack* che da un'analisi dei dati forniti¹⁰ da Snam Rete Gas risulta dell'ordine di 2,3 milioni di Smc, corrispondenti a circa 24400 MWh.

Inoltre si ritiene opportuno evitare che l'incentivo *I3* possa indurre il responsabile del bilanciamento ad intraprendere correzioni poco significative nell'uso delle risorse proprie (*linepack* e stoccaggio operativo) tramite azioni di bilanciamento che determinerebbero una divaricazione dei prezzi di sbilanciamento.. Pertanto, si potrebbe fissare una "banda di tolleranza" alla *performance p3* o, in altri termini, un *cap* all'incentivo *I3* che quindi si manterrebbe costante per valori della *performance* vicini allo zero. Tale *cap* potrebbe essere posto in corrispondenza di $p3=15.000$ MWh a cui corrisponderebbe l'incentivo target di 6.900 euro/giorno.

Sulla base delle considerazioni sono riportati di seguito l'andamento completo della funzione incentivo e le pendenze dei vari segmenti che compongono la curva:

ak1 =	15	mk1 =	0
ak2 =	150	mk2 =	-421

¹⁰ Relativi al periodo dall'1 agosto 2014 al 31 marzo 2016.





Figura 3: Incentivo giornaliero – I3

Come precedentemente illustrato le due *performance* sono tra loro correlate in quanto il responsabile del bilanciamento potrebbe evitare un intervento sul mercato, e quindi migliorare il risultato della *performance* p_2 , ma attraverso un utilizzo delle risorse nella sua disponibilità, e quindi avere un risultato inferiore in termini di *performance* p_3 .

Ciò significa che lo stesso risultato in termini di incentivo complessivo può essere ottenuto da diverse combinazioni dei valori di *performance* p_2 e p_3 . Tali coppie di valori possono essere rappresentate da una curva sul piano p_2 - p_3 , per la quale al crescere del valore di p_2 diminuisce il valore di p_3 .

La relazione tra p_2 e p_3 , a parità di incentivo potrebbe essere rappresentata come nella figura successiva: a sinistra della curva colore viola (linee continue) sono rappresentati i valori positivi dell'incentivo complessivo I_2+I_3 , mentre a destra della curva di colore viola (linee tratteggiate) sono rappresentate le curve di pari incentivo negativo (ossia penalizzazioni).



S.7 È richiesto un commento sulle curve di incentivo delle figure 2 e 3.

S.8 È richiesto un commento sulla “banda di tolleranza” di movimentazione del line-pack

4 Durata degli incentivi

Nella precedente consultazione è stato prospettato che dopo il primo anno di applicazione del nuovo sistema di incentivazione, l’Autorità effettuasse un primo bilancio e valutasse una revisione degli incentivi e/o dei relativi parametri; a parte il primo anno quindi, il sistema di incentivi dovrà mantenersi stabile per un orizzonte temporale di 2/3 anni, al fine di dare certezza a Snam Rete Gas degli eventuali investimenti da intraprendere per raggiungere gli obiettivi.

Anche la maggioranza delle risposte alla precedente consultazione conferma la preferenza per un orizzonte pluriennale, eccetto per il primo anno di applicazione in cui è opportuna una verifica ed eventuale revisione dei parametri inizialmente stabiliti sulla base dell’esperienza acquisita.

5 Neutralità

L’articolo 8 del TIB già disciplina gli aspetti generali del meccanismo di neutralità del responsabile del bilanciamento con riferimento al saldo netto degli ammontari ricevuti e quelli corrisposti per l’approvvigionamento delle risorse del bilanciamento (incluse quelle prelevate dallo stoccaggio con nomina operativa) e per la regolazione economica del disequilibrio degli utenti.

Il comma 7.5 prevede che con successivo provvedimento siano integrate, in coordinamento con l'assetto tariffario vigente, le disposizioni in materia di neutralità di cui all'articolo 8 del TIB relativamente alla valorizzazione economica della differenza tra i quantitativi immessi dal responsabile del bilanciamento a copertura di *line-pack*, GNC, consumi e perdite ed il loro valore consuntivato.

Al fine di poter illustrare questo intervento appare opportuno richiamare le grandezze che compongono l'equazione di bilancio del RdB:

$$I_T + S_T + T_T^N + S^{OP} + GS_T = C + PE + GNC + \Delta LP_c - \Sigma DS_k \quad (1)$$

Dove i termini sono definiti nel codice di rete di Snam Rete Gas approvato ai sensi della deliberazione 425/2016/R/gas, ossia:

I_T è l'energia immessa dall'impresa di trasporto presso i punti di entrata, esclusi gli stoccaggi;

S_T è l'energia immessa/prelevata dal TSO dallo stoccaggio equivalente ai quantitativi nominati ai sensi del comma 2.6 lettera a) del TIB;

T_T^N è il saldo netto delle transazioni concluse dal TSO presso il mercato gestito dal GME ai fini del bilanciamento del sistema (inclusi i prodotti *locational* negoziati transitoriamente con SRG controparte centrale);

S^{OP} è definito al comma 9.2 del TIB e richiamato al paragrafo 3;

GS_T è la somma dell'energia corrisposta dagli utenti all'impresa di trasporto a copertura di consumi e perdite;

C sono i consumi della rete di trasporto;

PE sono le perdite;

GNC è il gas non contabilizzato;

ΔLP_c è la variazioni del linepack tra la fine e l'inizio del giorno gas;

ΣDS_k è il saldo netto del disequilibrio di tutti gli utenti..

5.1 Grandezze da considerare per neutralità

Ai sensi del comma 2.6 lettera b) del TIB la programmazione dello stoccaggio del responsabile del bilanciamento, ossia il termine S_T , è definito sulla base di criteri che tengono conto dei parametri di funzionamento della rete di trasporto a tal fine rilevanti. Il responsabile del bilanciamento informa l'Autorità circa i criteri adottati e tiene a disposizione dell'Autorità un registro dei parametri considerati al fine della verifica della loro corretta applicazione.

Posto che il responsabile di bilanciamento dispone di capacità di stoccaggio per la gestione operativa dei volumi di gas di competenza (consumi, perdite, GNC e *linepack*) il termine S_T dovrebbe essere dimensionato in modo tale da azzerare la differenza, valutata al momento della nomina nel G-1, fra i valori attesi di queste grandezze e dei quantitativi previsti in immissione ai fini della loro copertura. Tra questi quantitativi immessi rientrano i volumi consegnati in natura dagli utenti (c.d. γ) e inclusi nel termine GS_T .

Il responsabile del bilanciamento dovrebbe quindi valutare la nomina S_T al momento della nomina nel G-1 come somma di componenti come segue:

$$S_T = S_T^C + S_T^{PE} + S_T^{GNC} + S_T^{\Delta LP}$$

Dove:

S_T^C sono i quantitativi necessari a compensare la differenza attesa fra i consumi previsti per il giorno successivo e i quantitativi che si prevede gli utenti consegneranno per la copertura dei medesimi consumi in proporzione alle proprie immissioni (tramite l'applicazione del c.d. γ_{FUEL});

S_T^{PE} sono i quantitativi necessari a compensare la differenza attesa, fra le perdite previste per il giorno successivo e i quantitativi che si prevede gli utenti consegneranno per la copertura delle medesime perdite in proporzione ai propri prelievi (tramite l'applicazione del c.d. γ_{PE});

S_T^{GNC} sono i quantitativi necessari a compensare la differenza attesa, fra i quantitativi di GNC previsti per il giorno successivo e i quantitativi che si prevede gli utenti consegneranno per la copertura del medesimi GNC in proporzione ai propri prelievi (tramite l'applicazione del c.d. γ_{GNC});

$S_T^{\Delta LP}$ sono i quantitativi necessari alla gestione delle variazioni attese del *line.pack*;

Ai fini della neutralità del responsabile del bilanciamento rilevano i seguenti quantitativi che rappresentano la differenza tra i quantitativi immessi per la copertura di ciascuna componente (consumi, perdite, GNC e variazione di *linepack*) e quantitativi consuntivati. Tale differenza corrisponde perciò ai quantitativi a copertura di consumi, perdite, GNC e variazioni di *linepack* approvvigionati nell'ambito del sistema di bilanciamento e che vanno considerati ai fini della neutralità.

$$C^N = S_T^C + \sum \gamma_{fuel,E} I_E - C;$$

$$PE^N = S_T^{PE} + \gamma_{PE} P - PE;$$

$$GNC^N = S_T^{GNC} + \gamma_{gnc} P - GNC;$$

$$\Delta LP^N = S_T^{\Delta LP} - \Delta LP_c = S_T^{\Delta LP} - (LP^{e(G)} - LP^{e(G-1)});$$

dove $LP^{e(G)}$ e $LP^{e(G-1)}$ individuano, rispettivamente, il livello effettivo del *linepack* al termine del giorno gas G e al termine del giorno gas G-1.

Per la definizione degli importi da corrispondere o ricevere dal responsabile del bilanciamento associati ai quantitativi così individuati, occorre considerare i meccanismi di neutralità, ove esistenti, previsti dalla regolazione tariffaria.

5.2 Consumi e perdite

L'articolo 9 della RTTG prevede che nella determinazione del quantitativo di gas riconosciuto a copertura del gas di autoconsumo (AC_t) e di quello riconosciuto a copertura delle perdite di rete (PE_t) previsti per il successivo anno l'impresa maggiore tiene conto di eventuali scostamenti tra:

- il quantitativo di gas allocato agli utenti (tramite il γ_{fuel}) e il quantitativo effettivo del gas di autoconsumo relativo all'anno t-2;
- il quantitativo di gas riconosciuto a copertura delle perdite di rete e il quantitativo di gas effettivamente allocato (tramite il γ_{PE}) agli utenti del servizio relativamente all'anno t-2.

L'attuale formulazione dell'articolo 8 del TIB rende già neutro il responsabile del bilanciamento rispetto alle partite C^N e PE^N che quindi debbono essere dedotte dai quantitativi riconosciuti nell'ambito del meccanismo dell'articolo 9 della RTTG. In altri termini si tratta di precisare che l'impresa maggiore di trasporto debba tenere conto nella determinazione di gas riconosciuto a copertura di autoconsumo e perdite anche della somma algebrica dei termini C^N e PE^N estesa a tutti i giorni dell'anno t-2.

5.3 GNC

Il trattamento del GNC è differente rispetto a quello di consumi e perdite in quanto l'attuale regolazione fissa il quantitativo di gas riconosciuto a copertura del gas non contabilizzato GNC. Eventuali differenze tra il GNC riconosciuto e quello effettivo gravano ovvero vanno a beneficio dell'impresa di trasporto.

Pertanto nel caso del responsabile del bilanciamento, il valore economico di GNC^N dovrebbe essere dedotto dal meccanismo di neutralità. Si tratta quindi di determinare il prezzo associato ai quantitativi GNC^N . In continuità con l'assetto attuale si ritiene che tale valorizzazione non debba risentire della variabilità giornaliera del prezzo e dei volumi.

In altri termini potrebbe essere previsto che all'ammontare mensile degli importi riconosciuti al responsabile del bilanciamento ai sensi dell'articolo 8 del TIB sia aggiunto un importo, che può assumere valore positivo o negativo, pari al prodotto fra la somma algebrica del termine GNC^N estesa a tutti i giorni del mese e il SAP medio del mese.

5.4 Linepack

Nel caso generale le variazioni di *linepack* ΔLP^N si riflettono in una variazione complessiva dei quantitativi di gas che l'impresa di trasporto detiene in stoccaggio o in rete. Si pensi ad esempio che il raggiungimento al termine del giorno gas di un livello di *linepack* superiore a quello programmato potrebbe essere gestito nel giorno successivo come iniezione in stoccaggio. Ciò determinerebbe un corrispondente aumento del volume di gas detenuto dal responsabile del bilanciamento. Tali volumi di gas possono sommarsi di giorno in giorno¹¹.

Si tratta quindi di definire un meccanismo di valorizzazione dei volumi accumulati che renda neutro il responsabile del bilanciamento rispetto alla gestione del *linepack*, fermo restando quanto già oggetto dell'incentivo p3.

In prima applicazione, l'Autorità ritiene di prevedere una gestione periodica, ad esempio su base mensile, attraverso la vendita (ovvero l'acquisto) dei quantitativi accumulati (ovvero prelevati) dalla stoccaggio per effetto delle variazioni di *linepack* non coperte dall'utilizzo di risorse proprie del responsabile del bilanciamento. I proventi (ovvero i costi) derivanti dalla regolazione di questi quantitativi andrebbero poi retrocessi (ovvero attribuiti) al sistema nell'ambito del meccanismo di neutralità.

S.9 Si richiedono commenti ed eventuali criticità nell'integrazione dei meccanismi di neutralità qui descritti nell'attuale regime tariffario.

¹¹ Ciò non è sempre vero se si pongono vincoli alle modalità di definizione della nomina a stoccaggio del RdB finalizzata alla gestione del *linepack*. Si potrebbe, ad esempio, assumere che il responsabile del bilanciamento fissi lo stoccaggio $S_T^{\Delta LP}$ pari alla differenza fra $LP^{d(G)}$ e $LP^{d(G-1)}$, dove:

$LP^{d(G)}$ è il livello del *linepack* al termine del giorno gas G dichiarato dal responsabile del bilanciamento il G-1 e pubblicato ai sensi del comma 11.2 del TIB;

$LP^{d(G-1)}$ è il livello del *linepack* al termine del giorno gas G-1 dichiarato dal responsabile del bilanciamento il G-2 e pubblicato ai sensi del comma 11.2 del TIB.

In tal caso si avrebbe quindi che $\Delta LP^N = S_T^{\Delta LP} - (LP^{e(G)} - LP^{e(G-1)}) = - (LP^{e(G-1)} - LP^{d(G-1)}) - (LP^{e(G)} - LP^{d(G)})$, che può anche essere scritto come: $\Delta LP^N = (LP^{e(G)} - LP^{d(G)}) - (LP^{e(G-1)} - LP^{d(G-1)})$. Se si somma questa componente relativamente a due giorni consecutivi si ha

$$\Delta LP^{N(1+2)} = (LP^{e(1)} - LP^{d(1)}) - (LP^{e(0)} - LP^{d(0)}) + (LP^{e(2)} - LP^{d(2)}) - (LP^{e(1)} - LP^{d(1)}) = (LP^{e(2)} - LP^{d(2)}) - (LP^{e(0)} - LP^{d(0)}).$$

Ciò evidenzia che la variazione di *linepack* cumulata in un certo periodo, ad esempio in un mese, non coperta dalle movimentazioni di propri volumi di stoccaggio del RdB sarà pari alla differenza del valore $(LP^{e(n)} - LP^{d(n)})$ calcolato rispettivamente all'ultimo e primo giorno del periodo. In altri termini i quantitativi di *linepack* da considerare per la neutralità non si cumulano nel corso del tempo per effetto di scompensi successivi in quanto ad una differenza in un giorno corrisponde una di segno opposto in quella successivo.